CAMERA DEI DEPUTATI N. 2542

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Seduta del 27 novembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fin dal 1917, con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio, fu approvata – in applicazione dell'articolo 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598 – la tabella delle « categorie di infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio ».

Inoltre, a decorrere dal 1° dicembre 1947 (decreto luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 74) vari assegni, caratteristici delle pensioni di guerra, furono estesi, man mano, alle pensioni privilegiate ordinarie e, ogni qualvolta gli assegni stessi furono modificati nell'importo, si provvide con contemporanee o successive disposizioni, ultima la legge 25 febbraio 1971, n. 95, a modificare nella stessa misura quelli annessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

A seguito della soppressione dell'assegno integrativo annesso alle pensioni di guerra, disposta con il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 585, gli assegni annessi alle pensioni stesse sono attualmente identici – meno che nella misura – a quelli annessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Il presente provvedimento mira, secondo una prassi ormai consolidatasi, all'equiparazione degli assegni in parola, anche nella misura, all'estensione – in relazione al grado dell'invalidità – delle modificazioni (disposte con legge 28 luglio 1971, n. 585) ad alcune tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, di « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » che già si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie e di altri benefici accordati a congiunti di invalidi di guerra e di caduti in guerra.

In particolare:

Articolo 1. — *a*) al primo comma prevede la sostituzione delle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (che si applicano

alle pensioni privilegiate ordinarie a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95) con quelle corrispondenti annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585. Si tratta, in sostanza, dell'inserimento del nuovo punto 5 della lettera *E*) della tabella *E* che contempla le « Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o da istituti assimilati ai sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 » e dell'elevazione degli « assegni di superinvalidità » delle voci comprese nella lettera *F*) della tabella *E*, da lire 264.100 a lire 310.000 (aumento annuo di lire 45.900), nonché delle voci comprese nella lettera *G*) della tabella stessa di lire 227.400 a lire 300.000 (aumento annuo di lire 72.600;

b) la nuova tabella *F* di « cumulo », le cui voci sono identiche alla tabella *F* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, prevede – nell'ordine – i seguenti aumenti annui: lire 600.000, 500.400, 420.000, 360.000, 300.000, 270.000, 240.000, 210.000, 180.000, 150.000, 120.000 e 90.000;

c) prevede al secondo comma, le stesse modificazioni apportate all'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (già estese alle pensioni privilegiate ordinarie con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95), dall'articolo 4 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Trattasi dell'aggiunta al citato articolo 17 di due nuovi commi. Ai fini degli assegni di cumulo viene considerata anche l'eventuale differenza in decimi fra l'importo dell'assegno per cumulo di 1ª categoria a quello relativo alla 2ª categoria della tabella *F* quando, dal cumulo delle infermità minori, risulta la 2ª categoria con 2, 3 o 5 decimi. Nel caso invece di cumulo di altra infermità, oltre la 1ª, che comportino altra 1ª categoria, deve essere corrisposto l'assegno per cumulo di 1ª categoria.

Se con un'invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibile alla 1ª categoria, con o senza assegni di superinvalidità, ai fini della determinazione degli assegni di cumulo, spettano gli importi stabiliti dalla tabella *F* per ciascuna delle infermità coesistenti.

Articolo 2. — Tenuto conto che con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 585, l'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è stato aumentato da lire 444.000 a lire 540.000 annue, eleva a quest'ultimo importo l'assegno complementare previsto nella misura unica di lire 444.000 annue di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95.

Articolo 3. — Estende ai titolari di trattamento privilegiato ordinario con assegni di superinvalidità ascritti alla tabella *E*, lettere *A*-bis) n. 2 secondo comma, *B*) *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) nonché agli invalidi di 1ª categoria senza assegni di superinvalidità, l'assegno speciale annuo (istituito a favore dei grandi invalidi per servizio – ascritti alle lettere *A*) ed *A*-bis) numeri 1 e 3 – con l'articolo 18 della legge 25 febbraio 1971, n. 95) così come, con l'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, l'assegno speciale annuo (istituito con legge 18 ottobre 1969, n. 751) è stato concesso, in misura decrescente, agli altri grandi invalidi ed agli invalidi di 1ª categoria, senza assegno di superinvalidità, titolari di pensione di guerra.

Articolo 4. — Tenuto conto che già si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, estende, in materia, le modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Articolo 5. — L'articolo in esame, analogo all'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, eleva l'indennità di assistenza e di accompagnamento di lire 33.500, 26.500, 6.000, 3.800, 8.000, 8.200, 8.500, 4.300 e 2.600 rispettivamente per le lettere *A*, *A*-bis n. 1, – *A*-bis numeri 2 e 3, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G* della tabella *E*, indipendentemente dal numero degli abitanti del comune di residenza degli interessati.

Per i grandi invalidi che possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare, la riduzione dell'indennità viene maggiorata in tutti i casi di lire 2.600.

L'articolo stesso innova nel senso che nessuna riduzione viene operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A* e *A*-bis n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Con l'ultimo comma viene riconfermato il principio che non si può far luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento, come già dispongono le norme vigenti.

Articolo 6. — L'articolo in esame sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, così come l'articolo 6 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ha sostituito il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Trattasi dell'aumento di 36.000 lire l'anno dell'integrazione per la moglie. Viene abolita la clausola della non sussistenza di un reddito proprio della moglie superiore a lire 360.000 annue, cosicché è richiesta la sola « convivenza ».

Articolo 7. — L'articolo in esame modifica l'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, così come l'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ha modificato l'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il trattamento speciale (per un triennio dal decesso del dante causa: pensione di 1ª categoria, assegno complementare, integrazione per i figli) per le vedove ed i figli degli invalidi di 1ª categoria deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 diverrà applicabile nella misura degli assegni previsti « dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive », cosicché il trattamento stesso verrà automaticamente adeguato al valore dell'importo della pensione, dell'assegno complementare e dell'integrazione per figli.

Articolo 8. — L'articolo in esame è analogo all'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Equipara agli orfani dei caduti per servizio i figli degli invalidi di 1ª categoria anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

La nuova norma, per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie, modifica l'ultima parte dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Articolo 9. — Con legge 23 aprile 1965, n. 488, furono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario, provvidenze caratteristiche delle pensioni di guerra quali l'assegno di incollocamento (articolo 2) e l'assegno di previdenza (articolo 3), modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge n. 95 del 1971.

Le norme sopracitate dispongono che il trattamento e gli assegni suddetti debbono essere concessi, sospesi o revocati, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Poiché il sistema in atto ha dato luogo a vivissime lamentele da parte degli interessati a causa della lentezza delle procedure che non consentono la sollecita definizione delle pratiche relative, è sorta la necessità di emanare disposizioni che, modificando la competenza dell'attribuzione delle provvidenze di che trattasi, demandino alle direzioni provinciali del tesoro tutti gli adempimenti del caso, come già avviene per le pensioni di guerra.

Articolo 10. — Indica in quali casi e con quale decorrenza i miglioramenti previsti da taluni articoli del presente provvedimento vengono concessi d'ufficio, così per i trattamenti già liquidati come per quelli da liquidarsi.

Articolo 11. — Detta procedura – e fissa la decorrenza – per la concessione di determinati beneficî spettanti a coloro che sono titolari di pensione od assegno, liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo stesso prevede, altresì, quali benefici debbano essere accordati d'ufficio se concessi con decreto di data anteriore all'entrata in vigore del provvedimento.

Articolo 12. — Con tale articolo viene sostituito l'articolo 14 della precedente legge n. 95 del 1971.

Rispetto alle norme sostituite le differenziazioni riguardano la data di accertamento della titolarità di pensioni o di assegni privilegiati, riferita al 1° dicembre (anziché al 16 dicembre) di ogni anno nonché al periodo di corresponsione della indennità speciale, ampliato in « entro il mese di dicembre » (anziché « nella seconda quindicina di dicembre ») di ogni anno.

Le altre formulazioni dell'articolo sono identiche a quelle riportate nelle disposizioni sostituite.

Articoli 13 e 14. — Prevedono l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle del provvedimento in esame e indicano l'onere e gli esercizi ai quali la spesa dovrà far carico.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B* ed *F 1* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché le tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

ART. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

ART. 3.

Agli invalidi di 1ª categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 2, comma secondo	L.	720.000
Tabella *E*, lettera *B*	»	540.000
Tabella *E*, lettera *C*	»	336.000
Tabella *E*, lettera *D*	»	252.000
Tabella *E*, lettera *E*	»	210.000
Tabella *E*, lettera *F*	»	168.000
Tabella *E*, lettera *G*	»	151.200
1ª categoria, senza assegno di superinvalidità	»	84.000

ART. 4.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equipa-

rata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Agli stessi fini le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera *A*	L.	84.000
Lettera *A-bis*, n. 1	»	72.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3 . .	»	51.500
Lettera *B*	»	45.000
Lettera *C*	»	40.000
Lettera *D*	»	35.000
Lettera *E*	»	30.000
Lettera *F*	»	25.000
Lettera *G*	»	20.000

L'indennità è ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera *A*	L.	81.000
Lettera *A-bis*, n. 1	»	69.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3 . . .	»	48.500
Lettera *B*	»	42.000
Lettera *C*	»	37.000
Lettera *D*	»	32.000
Lettera *E*	»	27.000
Lettera *F*	»	22.000
Lettera *G*	»	17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, *A-bis*, nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A*; *A-bis* n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

ART. 7.

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971,

n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

ART. 8.

I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

ART. 9.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata alle direzioni provinciali del Tesoro.

ART. 10.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella *E* – lettere *F*) e *G*) – e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

ART. 11.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma – tabella *E*, lettera *E*), punto 5 – e secondo comma, nonché le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

L'aumento di integrazione per la moglie, di lire 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di lire 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera *a*) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

ART. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è

concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª alla 8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi della legge in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

ART. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

ART. 14.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.